

La presente copia fotostatica composta di  
n. 10 fogli è conforme al suo originale  
Roma li. 19/10/2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000289 del 19/10/2018



# Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTA la Direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.04.2004, "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale", in particolare gli artt. 6 e 7 della stessa Direttiva concernenti, rispettivamente "Azione di riparazione" e "Determinazione delle misure di riparazione";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare ", la Parte sesta concernente "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" ed i relativi allegati;

VISTO, in particolare, l'art. 305 e ss. del D.lgs. 152/2006;

## PREMESSO CHE

- in data 17.04.2016, nel territorio comunale di Genova, la rottura dell'oleodotto 16" di proprietà della IPLOM S.p.A., ha causato lo sversamento di olio greggio nel rio Pianego, nel rio Fegino e nel torrente Polcevera;
- l'IPLOM S.p.A. ha avviato due procedure: quella di bonifica, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006, attraverso la presentazione degli elaborati progettuali da parte dell'azienda alle competenti Autorità locali, e la procedura di cui all'art. 305 comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006;
- relativamente a quest'ultima procedura, la stessa Società, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche MATTM), con nota del 5.07.2016 acquisita al protocollo n. 6598/SVI del 06.07.2016, la relazione conclusiva sulle attività di Messa in sicurezza d'emergenza (di seguito anche MISE) effettuate dal 17.04.2016 al 22.06.2016 ex art. 305 comma 1 lett. a) dello stesso D.lgs. 152/2006;
- la IPLOM S.p.A., con nota del 15.09.2016 acquisita dal MATTM in medesima data al protocollo n. 8757/SVI, ha trasmesso la "Relazione ambientale" volta a individuare e valutare i possibili effetti sugli habitat e sulle specie nell'area interessata dallo sversamento



accidentale di greggio;

con ulteriore relazione concernente *"Misure adottate per il ripristino ambientale ai sensi degli Articoli 305 e 306 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, trasmessa al MATTM in data 7.12.2016 acquisita al protocollo n. 12424/SVI del 12.12.2016, la IPLOM S.p.A. ha descritto tutte le iniziative adottate per circoscrivere, controllare ed eliminare i fattori di danno e ha individuato le possibili misure per il ripristino ambientale;

- al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di ripristino adottate dalla IPLOM S.p.A., la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (di seguito anche DG SVI) del MATTM, con nota protocollo n. 12504/SVI del 13.12.2016, ha chiesto a ISPRA-Centro nazionale crisi e emergenze ambientali e danno (di seguito CRE-DAN) di verificare la coerenza delle misure di riparazione descritte nella relazione *"Misure adottate per il ripristino ambientale ai sensi degli Articoli 305 e 306 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* rispetto a quanto disposto dall'Allegato 3 del D.lgs. 152/2006 e di individuare le eventuali misure più appropriate per garantire la completa riparazione del danno ambientale;

- la DG SVI, con la predetta nota protocollo n. 12504/SVI del 13.12.2016, ha inoltre trasmesso la relazione della IPLOM S.p.A. alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del MATTM per le rispettive valutazioni tecniche di competenza;

- la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del MATTM, con nota protocollo n. 2022 del 31.01.2017, ha comunicato che *"Non emergono, sulla base delle relazioni dell'Ispra [N.d.A.: Servizio emergenze ambientali in mare], evidenze di danno ambientale in mare, atteso che la gran parte del prodotto inquinante finito nel torrente Polcevera è stato confinato con barriere galleggianti poste alla foce del fiume che hanno impedito l'arrivo in mare"*;

- con nota protocollo n. 422738/BF del 19.12.2016, il Comune di Genova, a seguito della ricezione di una nota in cui la IPLOM S.p.A. manifestava l'intenzione di proseguire il procedimento ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006 unicamente per la matrice terreno del versante interessato dalla rottura della tubazione, ha chiesto il parere del MATTM in ordine all'applicabilità della normativa in materia di bonifica, prevista dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006, agli alvei dei torrenti, nonché ai sedimenti fluviali, risorse ambientali che la IPLOM S.p.A. intendeva sottoporre al procedimento ex art. 305 del D.lgs. 152/2006;

- con nota protocollo n. 11708/BF del 12.01.2018, il Comune di Genova ha precisato il

quesito relativo all'applicabilità della normativa in materia di bonifica agli alvei e ai sedimenti fluviali, chiedendo, anche sulla base dei pareri protocollo n. 28822/TRI del 5.11.2014 e protocollo n. 23660/GAB del 13.11.2014 del MATTM, "se le considerazioni circa l'impossibilità di applicare ai sedimenti fluviali l'art. 242 del D.lgs. 152/2006 [...] possano riferirsi anche al nostro procedimento, considerato che i torrenti interessati dallo sversamento dell'aprile 2016, sono caratterizzati comunque da lunghi periodi di magra, con totale assenza di acque superficiali";

- in relazione al quesito del Comune di Genova, la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, con nota protocollo n. 8352/STA del 23.04.2018 ha comunicato quanto segue:

*"Si rileva che i corsi d'acqua caratterizzati da lunghi e/o frequenti periodi di magra (in particolare i corsi d'acqua nei quali «sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui» oltre che i corpi idrici non significativi) sono soggetti ad una disciplina specifica in materia di scarichi che impone di tener conto, nell'ambito dell'autorizzazione, del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, stabilendo prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto-depurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee (art. 124 comma 9, D.lgs. 152/2006).*

*Ciò premesso, con specifico riferimento al quesito posto con la nota in oggetto e limitatamente ai profili di competenza, si ritiene che la specificità evidenziata non incida sulla natura giuridica dei sedimenti e non impedisca, pertanto, l'applicabilità delle considerazioni svolte nell'ambito dei pareri citati alla fattispecie oggetto del quesito.*

*Si conferma, pertanto, che fatta eccezione per le aree perimetrare all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale, i sedimenti dei corpi idrici fluviali, ivi inclusi i sedimenti dei corsi d'acqua caratterizzati da lunghi periodi di magra con totale assenza di acque superficiali, non rientrano nella definizione di "matrice ambientale" oggetto della disciplina della Parte Quarta, titolo Quinto, del D.lgs. 152/2006";*

- l'ISPRA CRE-DAN, con nota protocollo n. 2017/32734 del 3.07.2017, ha trasmesso un report contenente una valutazione dei profili di non conformità della documentazione prodotta dalla IPLOM S.p.A. rispetto a quanto disposto dalla Parte VI del D.lgs. 152/2006



ha fornito indicazioni tecniche circa gli aspetti da sviluppare e integrare;  
la suddetta valutazione tecnica dell'ISPRA CRE-DAN è stata trasmessa, con nota protocollo n. 8140/SVI del 31.07.2017, alla IPLOM S.p.A. che, con nota del 4.12.2017 acquisita dal MATTM al protocollo n. 12540/SVI del 15.12.2017, ha trasmesso la relazione integrativa richiesta. In quest'ultimo documento IPLOM S.p.A. concludeva che:

*“non vi è stata sottrazione della risorsa ambientale (ambito fluviale, aree spondali, acquifero ecc.) o compromissione della stessa con effetti irreversibili;*

*sono state ultimate le operazioni di messa in sicurezza del versante, terminata e mantenuta la sua stabilizzazione e la regimazione delle acque meteoriche e di infiltrazione;*

*sono previsti interventi di ingegneria naturalistica per il ripristino dei luoghi nell'area del versante interessato dallo sversamento e la sistemazione idraulica del tratto di rio al piede del versante (in fase di approvazione da parte del Comune di Genova; Procedimento avviato in data 23/10/2017);*

*si escludono rischi sanitari per la popolazione: non si è assistito ad alcun effetto durevole sulla componente aria tale da compromettere la salute della popolazione; in breve tempo si è assistito al ristabilirsi delle condizioni iniziali (con riferimento ai dati ARPAL acquisiti nella stessa area – report ARPAL di luglio 2014);*

*sono in corso accertamenti integrativi da parte di ARPAL su richiesta della Regione Liguria (fonte ARPAL – audizione presso Commissione Consigliare del Comune di Genova del 04/10/2017) per la verifica della qualità dell'aria nella zona di Fegino (punti di controllo installati da ARPAL ad ottobre 2017);*

*non è stato compromesso l'ambiente marino e/o limitata la fruizione delle acque di balneazione;*

*non sussiste alcun effetto nel breve periodo sulla componente naturalistica tale da compromettere la conservazione di Habitat e specie contemplate dal D.lgs. 152/2006” (cfr. § 5 pag. 63).*

Per quanto riguarda le acque sotterranee, la relazione integrativa concludeva che *“L'esito delle analisi, allegate al presente documento, ha accertato la piena conformità dei campioni analizzati in tutte le campagne di monitoraggio, a partire dalla prima campagna*



al termine della MISE (giugno 2016), ai valori soglia in Tabella 3 al D.lgs. 30/2009 e alle CSC in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Si esclude pertanto un deterioramento della qualità del corpo idrico sotterraneo del T. Polcevera nell'area oggetto di studio, con riferimento allo sversamento del 17/04/2016, nel tratto posto a valle della rottura dell'oleodotto fino alla foce del T. Polcevera" (cfr. § 5 pag. 62).

- con nota protocollo n. 2018/13720 del 06.02.2018, l'ISPRA CRE-DAN ha espresso le proprie valutazioni tecniche in merito alla predetta relazione integrativa di IPLOM S.p.A. ritenendo che "Da un esame del documento [...] risulta una sostanziale conformità ai criteri ed agli obiettivi individuati da questo Istituto ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di danno ambientale. [...] Permane tuttavia una criticità, che implica l'esigenza di una specifica ulteriore integrazione del progetto, in relazione agli aspetti relativi ai sedimenti dei corsi d'acqua. [...] In particolare tale integrazione dovrà prevedere il campionamento della colonna d'acqua del torrente Polcevera:

*in una stazione rappresentativa dell'eventuale contributo del rio Pianego e del rio Fegino all'inquinamento del torrente Polcevera, situata immediatamente a valle della confluenza con tale torrente;*

*con una frequenza di almeno quattro volte l'anno, in date da determinare sulla base del regime idrogeologico in relazione alle diverse condizioni di ricarica e di flusso dei corsi d'acqua, in periodi caratterizzati dal maggiore apporto di materiale proveniente dal rio Pianego e dal rio Fegino.*

*I campioni prelevati dovranno essere sottoposti ad analisi per quantificare la concentrazione di IPA e di idrocarburi, al fine di confrontare i valori accertati con quelli rilevati nella stazione del torrente Polcevera (POP005) per la definizione dello stato chimico previsto dal piano di controllo";*

- l'IPLOM S.p.A., con nota del 1.02.2018 acquisita dal MATTM al protocollo n. 1011/SVI del 2.02.2018, ha trasmesso la relazione "Analisi di rischio sversamento rio Fegino" redatta ai sensi del paragrafo 1.3.3 dell'allegato n. 3 alla Parte sesta del D.lgs. 152/2006;

- con riferimento alla predetta analisi di rischio, l'ISPRA CRE-DAN, con nota protocollo n. 2018/16821 del 15.02.2018, ha affermato che "soltanto con riferimento ai fenomeni di migrazione a valle delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti dei corsi d'acqua l'Istituto ha evidenziato l'esigenza di una ulteriore integrazione del progetto, attraverso il monitoraggio delle acque del torrente Polcevera integrativo rispetto a quanto previsto dal



- piano di controllo proposto nella relazione della IPLOM spa" e ha confermato "le conclusioni della precedente nota prot. ISPRA n. 2018/13720 del 6 febbraio 2018, vale a dire la necessità di produrre l'integrazione progettuale in esame e di avviare, parallelamente, la realizzazione di tutti gli altri interventi proposti nella relazione della IPLOM spa";
- il MATTM, con nota protocollo n. 1683/SVI del 21.02.2018, ha trasmesso alla Regione Liguria, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova, all'ARPA Liguria, nonché alla IPLOM S.p.A., il documento sopraindicato "Misure adottate per il ripristino ambientale ai sensi degli Articoli 305 e 306 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte VF", la relativa relazione integrativa, la relazione "Analisi di rischio sversamento rio Fegino" e le valutazioni espresse dall'ISPRA, con l'invito ad esprimere le proprie osservazioni;
  - l'IPLOM S.p.A., con nota del 1.03.2018 acquisita dal MATTM al protocollo n. 2136/SVI del 6.03.2018, ha trasmesso la nota del laboratorio Servizi Industriale Genova SIGE S.r.l. in cui "si conferma che a partire dal prossimo monitoraggio delle acque superficiali programmato a marzo 2018 sarà campionata l'acqua del Torrente Polcevera nella stazione integrativa richiesta (AS4bis), posta immediatamente a valle dell'immissione del Rio Fegino, per la determinazione di metalli, idrocarburi totali e IPA. In base ai contenuti del PTA, lo stato chimico sarà valutato dopo almeno due monitoraggi annuali, in ottemperanza alle richieste formulate da ISPRA";
  - rispetto alle integrazioni trasmesse dall'IPLOM S.p.A. con la predetta nota del 1.03.2018, l'ISPRA CRE-DAN, con nota protocollo n. 2018/21050 del 9.03.2018, ha rilevato che "Risulta prevista e correttamente ubicata la nuova stazione di monitoraggio, relativa agli inquinanti di interesse, con i primi campionamenti fissati a marzo e giugno, salvi gli ulteriori due campionamenti annuali da fissare successivamente tenuto conto del regime idrogeologico e delle condizioni di ricarica e di flusso dei corsi d'acqua";
  - in riscontro alla richiesta di osservazioni di cui alla nota protocollo n. 1683/SVI del 21.02.2018 del MATTM sono pervenute: la nota protocollo n. PG-2018-0069855 del 2.03.2018 della Regione Liguria, la nota protocollo n. 8566 del 20.03.2018 dell'ARPAL e la nota protocollo n. 16882 del 27.03.2018 della Città Metropolitana di Genova;
  - tali osservazioni sono state trasmesse all'ISPRA, nota protocollo n. 2928/SVI del 27.03.2018, con richiesta "anche alla luce delle succitate osservazioni della Regione Liguria e dell'ARPAL, [...] di predisporre una relazione tecnica di valutazione e quantificazione del danno ambientale conclusiva che determini l'adeguatezza delle misure

di ripristino, in relazione ai diversi pregiudizi ambientali occorsi a seguito dello sversamento del 17.04.2016, e che esponga analiticamente le eventuali prescrizioni tecniche a cui l'operatore dovrà adeguarsi".

- l'ISPRA CRE-DAN ha riscontrato detta richiesta del MATTM con nota protocollo n. 2018/25551 del 4.04.2018, in cui ha evidenziato:

*"l'operatore si è attivato con la presentazione di un progetto di misure (dicembre 2016),*

*l'ISPRA, su incarico del Ministero, ha rappresentato, anche a seguito di una interlocuzione con l'ARPA Liguria e di un sopralluogo, l'inidoneità del progetto e la necessità di realizzare, a cura dell'operatore, un apposito piano di accertamento dell'entità del danno ambientale (giugno 2017),*

*l'operatore ha presentato, su richiesta del Ministero, un nuovo progetto aggiornato alla luce delle prescrizioni indicate dall'ISPRA (dicembre 2017),*

*l'ISPRA, su incarico del Ministero, ha valutato la sostanziale conformità del progetto, salva la prescrizione di integrarlo inserendo una nuova stazione di monitoraggio (febbraio 2018),*

*l'operatore ha effettuato l'integrazione, pervenendo ad un progetto che l'ISPRA ha valutato condivisibile ed approvabile, sulla base di motivazioni nelle quali trovano riscontro anche le osservazioni pervenute dalla Regione Liguria e dall'ARPA Liguria (marzo 2018).*

*In questo quadro, l'individuazione dei profili di danno e di minaccia di danno ambientale e delle misure di prevenzione e riparazione sono avvenute in via amministrativa, come previsto dagli articoli 305 e seguenti del D.lgs. 152/2006, mediante i progetti che sono stati presentati dall'operatore ed aggiornati alla luce delle indicazioni e delle prescrizioni proposte dall'ISPRA e fatte proprie dal Ministero, fino all'elaborazione del progetto finale che, con le ultime integrazioni, risulta per questo Istituto condivisibile e approvabile".*

- le osservazioni della Regione Liguria, dell'ARPA Liguria e della Città metropolitana di Genova sono state inviate dal MATTM, con nota protocollo n. 3354/SVI del 9.04.2018, alla IPLOM S.p.A. con richiesta di trasmettere eventuali chiarimenti e controdeduzioni;
- la IPLOM S.p.A., con nota del 19.04.2018 acquisita dal MATTM al protocollo n. 3808/SVI del 20.04.2018, ha riscontrato la predetta richiesta e rappresentato le proprie

controdeduzioni, oltre a trasmettere gli esiti dei monitoraggi di marzo/aprile 2018;

la Città Metropolitana di Genova con nota protocollo n. 24355 del 7.05.2018, ha trasmesso i rapporti di prova dell'ARPA Liguria relativi ai contro-campioni di acque sotterranee prelevati in occasione del monitoraggio del 21.03.2018 e ha concluso che *"Alla luce degli esiti della campagna di monitoraggio del marzo 2018 ricostruiti dalla nota IPLOM del 19.04.2018, si conferma (...) il quadro di sostanziale conformità ai valori di CSC definiti dal D.lgs. 152/2006, ormai consolidatosi già a partire dalla campagna di monitoraggio del giugno 2016."*

#### CONSIDERATO CHE

- in data 4 settembre 2018, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii, sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'avviso ex art. 306 comma 5 del D.lgs. 152/2006, che invitava i soggetti di cui al medesimo articolo a presentare le proprie osservazioni alle *Misure adottate per il ripristino ambientale* dalla IPLOM S.p.A., al fine di tenerne conto in sede di ordinanza;

- nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso, non sono pervenute, all'indirizzo pec [avvisoiplom@pec.minambiente.it](mailto:avvisoiplom@pec.minambiente.it), osservazioni alle *Misure adottate per il ripristino ambientale* dalla IPLOM S.p.A.;

- la IPLOM S.p.A., nell'elaborato *"Misure adottate per il ripristino ambientale"* ha previsto *"Il monitoraggio, comprensivo dei parametri integrativi, si svolgerà indicativamente a partire da novembre 2017, se presente acqua superficiale, per un periodo minimo di tre anni"*;

#### RITENUTO

necessario, al fine di assicurare un maggior controllo dell'efficacia delle misure di ripristino, garantire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio dalla data di approvazione delle misure e proseguirla per un periodo di 5 anni dal completamento di tutte le misure di ripristino

#### APPROVA

le *Misure adottate per il ripristino ambientale* dalla IPLOM S.p.A., di cui alla nota IPLOM S.p.A. acquisita dal MATTM al protocollo n. 12424/SVI del 12.12.2016 così come integrata dalla nota IPLOM S.p.A. acquisita al protocollo n. 12540/SVI del 15.12.2017, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le attività di monitoraggio dovranno essere integrate come indicato nella nota protocollo n. 2018/1370 del 06.02.2018 dell'ISPRA; dovrà esserne garantita l'esecuzione dalla

- data di approvazione delle misure e proseguita per un periodo di 5 anni dal completamento di tutte le misure di ripristino;
2. con frequenza almeno semestrale dovrà essere presentata al MATTM e all'ISPRA, una relazione tecnica riguardante gli interventi realizzati, i campionamenti effettuati e i relativi esiti;
  3. ogni onere conseguente all'esecuzione del presente provvedimento è posto a carico di IPLOM S.p.A.

### ORDINA

Ai sensi dell'art. 305 comma 2 del D.lgs. 152/2006, alla IPLOM S.p.A., di attuare le misure di ripristino come più sopra approvate.

Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste minacce di danno ambientale o profili di danno ambientale la IPLOM S.p.A. dovrà, senza indugio, darne comunicazione al MATTM e all'ISPRA, con proprie valutazioni tecniche in merito alle misure di prevenzione, messa in sicurezza e di ripristino da adottare.

La IPLOM S.p.A. dovrà informare con congruo anticipo l'ISPRA circa le date di esecuzione delle operazioni di monitoraggio in situ, al fine di consentire la presenza in campo di operatori e l'eventuale effettuazione di campionamenti in contraddittorio; ISPRA potrà avvalersi del Sistema Nazionale Protezione Ambiente, sempre con oneri a carico di IPLOM S.p.A.

Resta salvo l'obbligo della IPLOM S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per l'attuazione delle misure di ripristino più sopra approvate.

### DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla IPLOM S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Busalla (GE), via Carlo Navone 3b, cap 16012, indirizzo pec [iplomspa@legalmail.it](mailto:iplomspa@legalmail.it);

oltre al soggetto indicato, che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Regione Liguria, pec [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it);
- Città Metropolitana di Genova, pec [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- Comune di Genova, pec [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it);
- ARPAL, pec [arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it);
- Ispra, pec [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).

\*\*\*\*\*



verso la presente ordinanza può essere proposto ricorso dinanzi al Giudice amministrativo, ex art. 133 lett. s) D.lgs. 104/2010 e smi e dell'art. 307 del D.Lgs. 152/2006 e smi., entro 60 giorni dal ricevimento o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Ogni onere conseguente al presente provvedimento è posto a carico della IPLOM S.p.A.

Sergio Costa

